Legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2002, n. 32

Modifiche ed integrazioni al a legge regionale 28 aprile 2000 n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia"

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

N. 32 del 30 dicembre 2002

II CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Modifiche

- 1. Il comma 1 del 'art. 16 del a legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 è sostituito dal seguente: "La Giunta Regionale, per il raggiungimento del e finalità e degli obiettivi del a presente legge, può attribuire al direttore del 'Area "Qualità del a Vita e Promozione Sociale", una dotazione fino al quattro per cento del o stanziamento previsto, per i servizi educativi per la prima infanzia,nei bilanci di previsione di ciascun esercizio finanziario, per la gestione e la qualificazione dei servizi educativi comunali; al fine di promuovere l'attività di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione sui temi concernenti la condizione del 'infanzia, in col aborazione con le Università, gli Enti e gli Istituti di Ricerca e Documentazione, anche attraverso gruppi di lavoro interni, interdirezionali e interistituzionali".
- 2. Al comma 1 del 'articolo 25, del a legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 dopo le parole "decadono dal beneficio" sono inserite le seguenti parole "Tale termine può essere prorogato per gravi motivi con provvedimento dela Giunta regionale".

ARTICOLO 2

Norma transitoria

- 1. I comuni e loro associazioni per poter beneficiare dei contributi regionali per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia di cui al a legge regionale 28 aprile 2000, n. 76, devono produrre domanda entro trenta giorni dal 'entrata in vigore del a presente legge.
- 2. Al fine di consentire il rapido completamento del programma pregresso finanziato ai sensi del a legge regionale 28 aprile 2000, n.

76 art. 18, lettera b) i comuni che non hanno ottemperato agli adempimenti amministrativi nei termini stabiliti dal'art. 25, comma 1 del a stessa legge regionale n. 76/2000, potranno provvedere ad inviare la documentazione di cui al comma 2 del'art. 26 del a L.R. 76/2000, entro 180 giorni dal'entrata in vigore del a presente legge.

3. Sono riconosciute ammissibili a finanziamento le spese sostenute per lavori iniziati nel 'esercizio finanziario relativo al a data di entrata in vigore del a presente legge.

ARTICOLO 3

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dal 'applicazione del a presente legge valutato in € 78.000,00 in conto rata per l'anno 2002 trova capienza nelo stato di previsione del a spesa del bilancio 2002 sul capitolo 152311 denominato "Contributi per la costruzione e il riattamento di servizi educativi". Gli oneri relativi al e annualità successive al 2002 trovano copertura finanziaria nel 'ambito del e risorse assegnate al a Direzione Opere Pubbliche,Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Integrato e Reti Tecnologiche-Protezione Civile e saranno iscritti nel corrispondente capitolo degli esercizi futuri per tutta la durata del 'ammortamento ventennale dei mutui.

ARTICOLO 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quelo del a sua pubblicazione sul Bolettino Uficiale del a Regione Abruzzo.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bolettino Uficiale del a Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge del a Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 Dicembre 2002